



COMUNE DI FERRANDINA

Provincia di MATERA

REGOLAMENTO

della

CONSULTA COMUNALE

per le

ATTIVITA' in AGRICOLTURA

Approvata con delibera di C.C. n. 35 del 2 settembre 2008

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'attività della Consulta comunale per le Attività' in agricoltura, quale strumento di partecipazione con l'obiettivo di valorizzare il ruolo dell'agricoltura e di coinvolgere nello sviluppo di Ferrandina anche le Organizzazioni di categoria, quali soggetti rappresentativi di importanti interessi collettivi ed interlocutori sul piano propositivo nella ricerca di adeguate soluzioni in materia di politica economica e di organizzazione sul territorio.

Articolo 2 - Finalità

L'Amministrazione comunale, per rendere operativi i suoi interventi in materia di attività agricole, fa propria la linea guida della consultazione e della concertazione mediante la costituzione di una Consulta, per improntare un sistema di relazioni istituzionali il più possibile condiviso dalle forze rappresentative del mondo agricolo.

Articolo 3 – Compiti e prerogative della Consulta

1. Alla Consulta sono attribuite funzioni eminentemente propositive e consultive su temi ed argomenti concernenti direttamente o indirettamente le attività agricole.
2. Essa collabora con gli Organi del Comune, fornendo loro informazioni, proposte e valutazioni su temi specifici da questi segnalati, ovvero su temi di interesse generale attinenti alle attività agricole. A tale scopo la Consulta può presentare memorie, documentazioni ed osservazioni utili alla formazione dei più importanti atti riguardanti l'attività agricola.
Tali memorie, documentazioni ed osservazioni saranno ammesse a costituire gli atti preparatori alla discussione dei provvedimenti in votazione da parte del Consiglio Comunale.
3. A cura della Segreteria della Consulta saranno inviati ai componenti della stessa gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale, qualora vi siano ordini del giorno attinenti ad argomenti discussi in Consulta.

Articolo 4 – Composizione, nomina e durata in carica

1. La Consulta è composta da n. 8 componenti così individuati:
il Sindaco che la presiede, l'Assessore delegato all'Agricoltura, due Consiglieri Comunali, uno di maggioranza ed uno di minoranza, designati dal Consiglio con voto limitato ad uno, quattro Rappresentanti designati dalle Associazioni di categoria aventi propri associati nel territorio comunale, eventualmente accompagnati da un esperto di settore (senza diritto di voto) per ogni Associazione.
2. La designazione dei Rappresentanti del settore, nel numero sopraindicato, dovrà pervenire dalle relative organizzazioni di categoria entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.
In caso contrario, provvederà la Giunta Comunale in sede di nomina della Consulta, ad integrare il nominativo mancante.
3. La designazione dei componenti da parte degli organismi mandanti è effettuata tenendo conto delle specifiche competenze, conoscenze ed esperienze nel settore

agricolo.

4. La Consulta viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale, viste le designazioni e sentita la conferenza dei Capigruppo e resta in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Articolo 5 – Costituzione

1. Nella prima riunione la Consulta, convocata dal Sindaco, nomina con votazione segreta fra i propri componenti, il Vice Presidente da individuarsi fra i rappresentanti delle Associazioni di categoria.
2. Per la nomina del Vice Presidente è necessaria, in prima convocazione, la presenza almeno di due terzi dei componenti e di almeno la maggioranza degli stessi nelle successive convocazioni, risulta eletto il componente che riporta il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano d'età.
3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le riunioni della Consulta sono presiedute dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo, dal componente più anziano d'età.

Articolo 6 – Convocazione

1. La convocazione è fatta dal Presidente o dal Vice Presidente con avviso scritto, da inviare ai componenti almeno cinque giorni feriali prima della data fissata per la riunione, e nei casi d'urgenza, almeno 24 ore prima.
2. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Articolo 7 – Sedute della Consulta

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
2. La Consulta si riunisce almeno 2 volte all'anno; alle sessioni e sedute il Presidente potrà formalmente autorizzare a partecipare anche esperti qualificati delle Associazioni rappresentate nella Consulta.
3. Le sedute saranno valide con la presenza della metà più uno dei componenti nominati.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti validi, escluse quindi le astensioni, le schede bianche e le schede nulle.
5. Delle sedute sarà redatto apposito verbale a cura del Segretario, che provvederà a riportare in particolare le decisioni adottate. Ogni componente può far riportare per esteso sue dichiarazioni. In questo caso il Segretario può richiedere di inserire tali dichiarazioni sotto dettatura.
6. Tale verbale sarà trasmesso in copia al Sindaco, all'Assessore delegato all'Agricoltura e verrà letto ed approvato all'inizio della seduta successiva della

Consulta.

Articolo 8 - Decadenza dei componenti della Consulta

I componenti della Consulta, rappresentanti delle Associazioni di Categoria che per tre volte consecutive non partecipano, senza giustificato motivo, alle riunioni regolarmente convocate, su comunicazione del Presidente sono dichiarati decaduti e sostituiti dalla Giunta sulla base di apposita nuova designazione formulata dall'Associazione rappresentata dal componente dichiarato decaduto.

Articolo 9 – Audizioni

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Consulta al fine d'una più corretta informazione, può invitare di volta in volta uno o più dipendenti comunali competenti nella materia da trattare. In casi specifici, possono essere invitati anche tecnici e/o esperti.
2. Può inoltre invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

Articolo 10 - Segreteria

1. Le funzioni di Segretario della Consulta sono svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco.
2. Spetta al Segretario della Consulta organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Consulta ed il loro preventivo deposito, redigere il verbale sommario delle sedute che viene sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.